

CITTA' DI FINALE LIGURE



**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA
ATTREZZATE DEI NERI IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL
COMUNE DI FINALE LIGURE**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - DEFINIZIONI E OGGETTO DELLA PROCEDURA

L'oggetto della procedura è l'affidamento della realizzazione, allestimento e gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione demaniale marittima al Comune di Finale Ligure (SV), denominata Spiaggia dei Neri meglio individuata nel P.U.D. "Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime" del Comune di Finale Ligure, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°95 del 18.10.2010 e successivamente sottoposto a variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 30.06.2021, e nella documentazione tecnica allegata, in conformità a:

- Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327/1942 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione;
- D. Lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i.;
- L.R. n. 13/1999 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 512/2004 "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" e s.m.i.
- D.G.R. n. 1057/2013 "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" e s.m.i. come da DGR 423/15.
- Ordinanza comunale per la disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili n°67 del 29.05.2015
- Deliberazione di G.C.n°83 del 25/05/2021 Determinazione tariffe delle spiagge libere attrezzate/organizzate
- Piano di Utilizzo degli Arenili (PUD) (comprendente le **Norme di attuazione e relazione illustrativa** per adeguamento PUD alle disposizioni di cui alla LR 4.8.08 n°22), approvato con DCC n°98/11 in adeguamento al nulla osta della Regione Liguria con Decreto GR n°2160 del 12.08.2011; ultima variante adottata con DCC n°59/21

Per "concessione del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate", si intende la subconcessione che il Comune di Finale Ligure affiderà, ai sensi dell'art. 164 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, in esito alla presente procedura di gara, al soggetto aggiudicatario della medesima, di seguito chiamato "affidatario" o "concessionario".

Per "concessione demaniale marittima", d'ora innanzi "C.D.M.", si intende la Licenza di Concessione da rilasciarsi da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, a favore del Comune di Finale Ligure, ai sensi del Codice della Navigazione e della normativa regionale applicabile.

Per "spiaggia libera attrezzata", di seguito denominate "S.L.A.", si intende quella spiaggia che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offre il libero accesso gratuito al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, fornisce servizi minimi gratuiti (di pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici) e - a richiesta, dietro corrispettivo - la prestazione di ulteriori servizi.

Per concedente s'intende il Comune di Finale Ligure

Per concessionario s'intende il soggetto gestore individuato a seguito di procedura di gara

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

E' oggetto di affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, la seguente spiaggia libera attrezzata sita nel Comune di Finale Ligure, come da elaborato planimetrico allegato al presente Capitolato:

Spieggi dei Neri : Foglio 40 mappale n°285 – Fronte mare = 24,70 ml; Superficie = 1356,04 mq



Titolare diretto della relativa C.D.M. rimane l'Amministrazione Comunale, che consegnerà all'aggiudicatario il relativo tratto di arenile nella condizione in cui si trova.

La disciplina giuridica del rapporto tra il concedente ed il concessionario del servizio è quella definita nel presente Capitolato.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

Il concessionario della S.L.A. assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione e svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel presente Capitolato, di eventuali servizi aggiuntivi proposti in sede di gara e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel Capitolato e dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

Il concessionario eserciterà la propria attività in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio d'impresa.

In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (energia elettrica, acqua, gas, ecc.) e richiederà le eventuali licenze e le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese.

La stagione di apertura della struttura di servizio della S.L.A. è compresa di norma dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per attività di elioterapia, secondo le condizioni formulate nell'offerta tecnica resa in sede di gara.

I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle linee guida regionali delle S.L.A.

Gli orari di apertura delle attività svolte dal concessionario vengono stabiliti con ordinanza sindacale.

Il concessionario deve garantire condizioni di accesso libero e gratuito alla S.L.A. da parte del pubblico e deve garantire l'accesso alla battigia, durante il periodo di apertura.

Al concessionario competono la manutenzione ordinaria dell'arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali gratuiti, di cui alle Linee guida suddette, a tutta l'utenza:

- pulizia dell'intero arenile e dei servizi connessi;
- sorveglianza e salvamento;
- gestione, pulizia e fruibilità dei servizi igienici.

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore del fatturato complessivo al netto dell'IVA riferito alla durata della subconcessione (5 anni + 5 anni + 6 mesi), come si evince dal relativo P.E.F., è pari a € 490.698,47 (= € 57.014.49/1.22 x 10,5)

Il suddetto P.E.F. è da intendersi preliminare ed indicativo come precisato nel relativo documento ed è stato ottenuto sulla base di stime e valutazioni ipotetiche e non è rappresentativo dell'effettiva redditività della spiaggia.

Sarà cura dell'aggiudicatario presentare il proprio piano finanziario di investimento autonomamente definito, costituente parte integrante dei documenti di stipula del contratto di affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice di Navigazione Marittima.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

A. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per il progetto di gestione del concessionario. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario o da Enti sovraordinati.

Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 19.

B. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per il progetto di gestione.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

C. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Il contenuto della proposta progettuale e di gestione resa di sede di gara (offerta tecnica), costituisce condizione vincolante per il concessionario che dovrà ad essa conformarsi prevedendo la relativa attuazione.

Successivamente all'aggiudicazione, i contenuti della suddetta proposta saranno approfonditi a livello di *progettazione definitiva*, rielaborando in coerenza anche il Piano Economico Finanziario d'investimento.

Il progetto definitivo ed il PEF rielaborato dovranno essere forniti entro **20 gg** dall'aggiudicazione

La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito dell'approvazione del suddetto progetto definitivo e dell'idonea documentazione inerente il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi di quanto previsto dall'Art.165 comma 3 del Dlgs.50/16, al fine di fornire un quadro più definito dei costi da finanziare.

In particolare, il PEF allegato al contratto dovrà dare evidenza della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del Dlgs.50/16 (contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità della pianificazione di generare flussi di cassa tali da garantire il rimborso della forma di finanziamento applicata.

Detto equilibrio dovrà essere rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia utilizzata per l'analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

Tra gli indicatori a cui si può fare riferimento, si annoverano i seguenti:

- Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP
- gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;
- gli indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo; il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo

In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero.

Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC); il VAN è pari a zero

Per l'avvio dell'attività il concessionario dovrà presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la pratica edilizia al fine di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie (autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 del decreto legislativo n. 374/90, autorizzazione paesaggistica, etc.), nonché produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere la prescritta agibilità della spiaggia (dichiarazione di conformità dell'opera, dichiarazione di conformità degli impianti, certificato di collaudo statico, relazione relativa al prescritto standard di isolamento acustico per eventi serali, copia dell'autorizzazione per gli scarichi, ecc.), al fine di consentire al Concedente l'adeguamento della C.D.M. ed il successivo rilascio della subconcessione ai sensi art. 45 bis del Codice della Navigazione.

E' previsto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'Art.8 comma 1 della L.120/20 nelle more della verifica del possesso dei requisiti.

Si richiamano le regole relative all'apertura a soli fini elioterapici contenute nella relazione illustrativa al PUD approvato con DCC n°98/11 nonché gli obblighi contenuti nelle relative norme di attuazione.

Nella S.L.A. l'attività gestionale è sottoposta alla disciplina prevista dalle Linee guida regionali e dal presente Capitolato e specificamente:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione, come da Tavola 2 allegata al D.G.R. n. 512/2004 "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate";
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, anche con la predisposizione di almeno una sedia JOB per para e tetraplegici, ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i.;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del concessionario sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione
5. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare, nonché essere corredate da elementi mascheranti di arredo a verde;
6. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a dieci;
7. l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario. Le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime, calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila;
8. devono essere favorite le migliori condizioni di accesso e sono vietati percorsi obbligati che prefigurino controlli da parte del gestore sull'utente o che inducano l'utente a ritenere erroneamente di dover chiedere la prestazione di un servizio a pagamento.

9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente;

10. il concessionario può fornire servizi aggiuntivi come eventualmente dettagliati in sede di offerta, tra cui noleggio di attrezzature sportive (canoe, kayak, ecc.), corsi di insegnamento e/o ludici (sport acquatici, lingua italiana e straniera, laboratori per bambini, ecc.), servizi alla persona e alle famiglie;

11. il concessionario ottempera a qualsiasi previsione contenuta nelle Linee guida regionali;

12. il concessionario organizza l'attività lavorativa con idonea struttura aziendale tale da garantire la ottimale fornitura dei servizi;

13. il concessionario individua formalmente (qualora non sia individuato nella figura del titolare responsabile della Ditta), un referente del servizio con adeguate competenze professionali, i cui recapiti dovranno essere in possesso del Concedente per tutto il periodo di durata dell'affidamento;

14. il concessionario adegua gli accessi alla spiaggia provvedendo, ove necessario, ad installare o realizzare una rampa fruibile da persone disabili, con pendenza non superiore all'8% ai sensi del D.M. 236/89 e s.m.i.. Il progetto deve essere redatto da tecnico abilitato ed ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie. La manutenzione in buono stato della rampa è a carico del concessionario;

15. il concessionario garantisce la pulizia dell'arenile oggetto di aggiudicazione, *anche nel periodo non compreso nella stagione balneare*, almeno con cadenza mensile, e provvede ad effettuare la pulizia aggiuntiva in occasione delle festività natalizie, pasquali, nonché a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante rimozione dalla spiaggia dei rifiuti portati anche dalle mareggiate a carattere eccezionale a prescindere dal quantitativo accumulatosi sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque onere. E' altresì di competenza del concessionario la sistemazione superficiale dell'arenile all'inizio del periodo di apertura della SLA, ad esclusione dell'ipotesi di cui al successivo comma 17.

16. Il periodo di apertura della SLA è quello risultante dalle condizioni di offerta. Con riferimento al periodo 30/09 – 31/10, qualora lo stesso sia previsto, il concessionario ha la piena ed esclusiva responsabilità delle attrezzature e manufatti presenti sull'arenile sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità connessa al danneggiamento parziale/totale che possa avere luogo a seguito di eventi meteorologici anche a carattere eccezionale. A tal proposito, in funzione dell'evoluzione dello scenario di allerta meteo stagionale, il concessionario potrà richiedere, limitatamente al periodo 30/09-31/10, la chiusura anticipata della SLA con la rimozione di tutti gli allestimenti/attrezzature. Parimenti, nel suddetto periodo, il concedente è da ritenersi indenne da qualunque danno che dovesse prodursi ad impianti, attrezzature, manufatti eventualmente presenti sull'arenile, anche a seguito di eventi eccezionali, fermo restando che nel periodo di chiusura tutte le strutture installate amovibili dovranno essere rimosse.

17. Qualora nel periodo di apertura della spiaggia il concedente debba eseguire degli interventi di pubblica utilità e/o lavori che impegnino il tratto di arenile in concessione rendendolo di fatto indisponibile al concessionario (es. attività di ripascimento degli arenili con versamento a mare di materiale idoneo), per il suddetto periodo si opererà una riduzione del canone dovuto di cui all'Art.7 calcolato proporzionalmente in funzione del periodo di apertura previsto. Non potranno essere riconosciuti altri oneri. Alla ricorrenza della suddetta fattispecie, sarà onere

dell'Amministrazione Comunale provvedere all'eventuale ripristino superficiale dell'arenile affinché lo stesso sia pienamente fruibile per il concessionario.

18. Sono da intendersi a totale carico del concessionario – senza rivalsa nei confronti del Concedente – l'adozione di tutte le eventuali misure di contenimento e modalità di gestione dell'arenile in conseguenza dell'eventuale prolungamento/rinnovo di situazioni di emergenza epidemiologica dettate da disposizioni nazionali e regionali. Alla ricorrenza di tali particolari circostanze, prima dell'inizio dell'attività stagionale, dovrà essere predisposto ed inviato all'Amministrazione Comunale, un succinto piano delle misure adottate descrivendo le modalità ed attività operative, il personale impegnato allo scopo dedicato, i presidi sanitari e i dispositivi impiegati.

19. Il concessionario è autorizzato allo svolgimento di attività collaterali e secondarie nell'ambito della concessione in funzione delle condizioni previste nell'offerta formulata in sede di gara per l'affidamento della gestione.

20. Il concessionario, dovrà dotarsi, a proprie spese e nel rispetto della normativa vigente, di personale qualificato e attrezzature a norma di legge da adibire all'assistenza dei bagnanti secondo le specifiche adottate dalla competente Autorità Marittima, nonché ad osservare e, per quanto di propria competenza, far osservare le disposizioni emesse dalle autorità relativamente all'utilizzo della spiaggia e alla sicurezza in mare.

21. al termine della subconcessione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, gli allacciamenti ai servizi a rete eventualmente realizzati per l'allestimento della S.L.A. dovranno essere ceduti gratuitamente al Concedente.

22. Il concessionario si obbliga altresì a:

a) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

b) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al termine di ogni stagione balneare al concedente.

c) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

d) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto.

e) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto tutti i chiarimenti richiesti;

f) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza.

g) inviare con cadenza annuale al termine di ogni stagione balneare le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di

consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9

h) informare tempestivamente il concedente in relazione a :

- (1) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale dei Servizi;
- (2) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
- (3) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

23. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga Per l'erogazione dei Servizi.
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in dell'attività di gestione e delle attività connesse.

24. Il concessionario si obbliga a

(a) sottoscrivere il contratto di finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre **8 mesi** dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice.

Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concessionario;

(b) inviare al concedente, prima della stipula, il relativo contratto di finanziamento e tutti i documenti allegati

(c) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento (o dichiarazione del concessionario di autofinanziamento attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi) inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 gg dalla data di sottoscrizione

ART. 5 - ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA

L'allestimento della spiaggia attrezzata è a completo carico del concessionario, compresi gli allacciamenti ai servizi a rete necessari.

Il concessionario è obbligato ad acquistare, installare e a mantenere in piena efficienza a propria cura e spesa, i manufatti e le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.

La sistemazione delle attrezzature, nel rispetto delle Linee guida regionali di cui al precedente articolo, deve comunque prevedere:

- superficie coperta dei volumi di servizio complessivamente non superiore ai limiti indicati. La dotazione minima deve comprendere uno spogliatoio, una doccia e un WC accessibili ai disabili. Tutti i volumi devono essere, preferibilmente verniciati in colore tenue e devono appartenere alla medesima linea estetica di prodotto. La forma deve essere semplice.

L'altezza massima dei volumi non può essere superiore a ml 2,70;

Il concessionario deve altresì provvedere a collegare l'eventuale rampa di accesso al piano spiaggia sia alla battigia, sia alle attrezzature della spiaggia, in modo da garantire l'accessibilità da parte di soggetti disabili al mare e ai servizi.

Ogni successiva modifica all'allestimento della spiaggia approvato in prima istanza comporta variante alla C.D.M. e, in ragione dell'entità, alle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Si precisa che al concessionario del servizio è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte l'esercizio della vigilanza e sicurezza balneare e del punto di ristoro (ove previsto), nonché del noleggio attrezzature.

Qualora il concessionario del servizio intenda subappaltare a terzi prestazioni diverse da quelle indicate al capoverso precedente, lo stesso deve precisare, in sede di offerta, la parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso concessionario nei confronti del Concedente per il complesso degli obblighi inclusi nel capitolato.

La possibilità di subappalto è comunque subordinata all'adozione, da parte del Concedente e, ove

occorra, di ADSP, di specifici provvedimenti autorizzativi.

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto.

Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'Art.174, comma 2 del Dlgs.50/16 e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

ART. 7 - ONERI DELLA GESTIONE - TARIFFE

Oltre agli oneri di varia natura contenuti nel presente Capitolato, a fronte dell'affidamento il concessionario si obbliga a versare al Concedente:

a) il canone annuale demaniale è il seguente:

- € 2.267,73 riferito all'annualità 2023 soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT, e all'imposta regionale pari al 25%.

b) il canone di gestione ottenuto come rialzo indicato nell'offerta economica praticata in sede di gara calcolato sull'importo di cui al punto a)

L'importo totale somma di cui ai punti a) e b) dovrà essere versato entro il 15 settembre di ogni anno.

L'importo del canone di cui al punto a) in fase esecutiva, con gli stessi criteri di calcolo, il canone sarà rideterminato in conseguenza dell'effettiva occupazione conseguente alla proposta progettuale.

c) le spese contrattuali (imposte per pubblicità, bolli e diritti di segreteria) da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento.

Le tariffe giornaliere per i servizi alla balneazione devono essere conformi a quanto appositamente deliberato dalla G.C. fermo restando che esse potranno essere modificate annualmente dal Concedente.

Saranno applicate le eventuali agevolazioni tariffarie proposte in sede di gara.

Sarà facoltà del gestore ampliare l'offerta di beni e servizi funzionali alla balneazione oltre alle tipologie suddette, con libertà di determinare le relative tariffe, così come potranno essere introdotte formule agevolate per l'utenza nel rispetto delle Linee guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per singole tipologie di utilizzo stabilite dalla G.C.

Le suddette tariffe saranno comunicate annualmente al concedente prima dell'inizio del periodo di gestione.

ART. 8 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, coerentemente al decreto legislativo n. 50/2016, che prescrive una durata dei contratti di concessione in rapporto al P.E.F., avrà una durata di cinque anni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario, sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione precedente, la ripetizione di servizi analoghi, per un **ulteriore periodo 5 anni**.

La durata del contratto potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice (proroga tecnica).

ART. 9 – FORZA MAGGIORE

1. Fermo restando gli obblighi di cui all'Art. 4, sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'Art. 15 e si attiva la polizza assicurativa di cui all'Art.13

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 gg consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'allestimento della spiaggia ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

Qualora l'Evento si verifichi in fase di allestimento della spiaggia determinando l'impossibilità definitiva del relativo completamento, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'Art.13.

Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire della spiaggia la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'Art.13.

Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda.

In caso di rinuncia o impedimento da parte del concessionario a proseguire l'attività, l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della gestione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 a garanzia del Concedente in caso di interruzione del servizio.

Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 11 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della subconcessione è fatta sulla base dei criteri indicati nella "Scheda criteri, elementi e sub elementi di valutazione".

ART. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Finale Ligure con la locale prefettura e delle clausole contenute nel patto di integrità approvato dalla Giunta comunale quale parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 nonché il mancato rispetto degli stessi costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla piattaforma Sintel in fase di presentazione della domanda.

Requisiti di idoneità professionale di cui all'Art.83 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016

- A) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

- B) Per le cooperative ed i consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l'Albo regionale.

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni: ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Per la comprova del requisito di cui all'art. 83 c. 1 lett. a), nelle ipotesi di cui ai punti A) e B) sopra indicati, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

La comprova del requisito di cui all'art. 83 c. 1 lett. a), nell'ipotesi di cui al punto C) di cui sopra, è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR n. 445/2000.

In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

- nel caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale deve quindi essere posseduto da :

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016

Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. e del relativo allegato XVII, secondo quanto di seguito indicato.

Il requisito di capacità economica e finanziaria è rappresentato da:

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 40.000,00 IVA esclusa; la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, dà atto che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Pertanto:

a) la mancata allegazione, quando comunque rilasciate entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), la incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano la applicazione della procedura di soccorso istruttorio;

b) la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha allegato le referenze anche se costituite entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma, l'operatore economico è escluso dalla gara.

Il mancato rilascio delle referenze entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o in data antecedente la pubblicazione del bando, costituisce causa di esclusione dalla gara non sanabile, in quanto in violazione dell'obbligo del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti con le modalità di cui all'art. 47

In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo ;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
 - I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo alla capacità economico – finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

L'impresa mandataria e le imprese mandanti potranno soddisfare il requisito presentando un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 40.000,00 IVA esclusa;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

ART. 13 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della gestione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

1. polizza assicurativa stipulata con compagnia di assicurazioni di comprovata esperienza, di responsabilità civile verso terzi con massimale di minimo € 1.500.000,00 (euro unmilionececinquecentomilai/00) per tutta la durata della gestione;

2. ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e smi, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 200.000 per sinistro ed euro 500.000 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

Resta inteso che, in ogni caso, le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine, restano a carico del Concessionario che dovrà provvedervi al fine di garantire tutti i servizi e dotazioni previste nella proposta progettuale facente parte integrante del contratto.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, prima della stipula del contratto, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio.

Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo.

Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 17 lettera A) con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Resta inteso che il concessionario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Il Concedente è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal concessionario della S.L.A. e dalle conseguenti responsabilità connesse alla mancata osservanza delle disposizioni vigenti in termini di conduzione/allestimento/gestione della spiaggia libera attrezzata.

ART. 14 – RUP , DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLI

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.

3. il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario

4. Il Concedente si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione, la sua rispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato e delle Linee guida regionali ed alle attività aggiuntive proposte in sede di offerta.

5. Il Concedente verificherà, inoltre, il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e dal contratto.

6. Eventuali irregolarità saranno contestate dall'Ufficio competente tramite P.E.C. all'affidatario, il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Qualora le osservazioni non vengano ritenute adeguate dal Concedente, saranno impartite direttive di adeguamento della gestione nei termini ivi stabiliti, e saranno applicate le penali di cui al successivo art. 15.

ART. 15 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI - PENALITA'

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

2. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

1) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

2) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

3) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 9.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gii Evento/l.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/l, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 6 mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 19

6 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento.

Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento che andrà quantificato sulla base degli effettivi danni documentabili. In ogni caso sono fatte salve le ipotesi disciplinate dall'Art. 4 comma 17.

8. Il Concedente, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in relazione alle singole violazioni accertate, applicherà previa contestazione scritta con le modalità di cui al precedente art. 12, le **seguenti penalità**:

- mancata predisposizione e/o attuazione di servizi aggiuntivi/ installazioni/strutture proposte in sede di offerta: da € 1.000,00 a € 3.000,00;

-applicazione di tariffe giornaliere, per i servizi alla balneazione, non conformi a quanto appositamente deliberato dalla G.C. € 1.000 per ogni violazione accertata.

-mancata applicazione delle eventuali agevolazioni tariffarie proposte in sede di gara.

- per ogni giorno di mancato servizio in assenza di valida giustificazione: € 200,00;

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 300,00 a € 1.000,00 per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

- ritardo negli adempimenti in materia assicurativa, previdenziale e assistenziale: € 500,00 per singola inosservanza;

- inosservanza alle direttive impartite dal Concedente in esecuzione del presente Capitolato: € 500,00;

- inosservanza delle disposizioni regolamentari gestionali per la conduzione delle SLA : € 400 per ogni violazione;

- inosservanza compiti del bagnino: € 300,00 per ogni inadempienza;

- altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze qualitative o quantitative nell'erogazione del servizio comporteranno una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato da € 300,00 a € 2.000,00.

9. Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva nella medesima stagione balneare.

Le sanzioni applicate saranno comunicate al Concessionario in forma scritta a mezzo P.E.C. e, qualora non corrisposte entro 15 gg, saranno detratte dalla cauzione definitiva la quale dovrà eventualmente essere reintegrata fino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art.18.

Il pagamento della penale non esonera comunque il concessionario dal risarcimento dagli eventuali danni arrecati al Concedente a causa dell'inadempimento.

10. Il concessionario resta comunque responsabile verso l'Amministrazione Demaniale Marittima di tutti gli oneri previsti dalla C.D.M., manlevando il Concedente da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza agli obblighi assunti.

ART. 16 – MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e idonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49.

3. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso il valore dei servizi non può superare il valore della media dei preventivi

4. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i.

Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Le modifiche di cui al presente articolo :

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 19, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del

Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 19

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE

A) Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 13 da parte del Concessionario e causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 10 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

B) Risoluzione per inadempimento

Nel caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi da parte del concessionario con conseguente applicazione di penali, il Concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto si determinerà la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'Art.1453 del codice civile.

La suddetta facoltà può essere esercitata anche nei seguenti casi:

- Superamento dell'importo massimo di € 15.000 per penali applicate
- Violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'Art.30 comma 5 del Dlgs.50/16 e fiscali.
- Perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'Art.80 del Dlgs.50/16
- Rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del contratto

La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al concessionario, cui verrà affidato un termine non inferiore a 10 giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Si applicano inoltre al presente le disposizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione può altresì chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C. tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell'art. 1672 del C.C.

Per effetto della risoluzione, il concessionario decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, restando impregiudicate per il Concedente le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concedente a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del risarcimento degli eventuali danni e/o penali derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni poste

a suo carico, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, successivamente all'aggiudicazione e prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

L'importo della suddetta cauzione è pari all'ammontare dei costi fissi di attivazione stimati nel piano finanziario preliminare di investimento.

Tale garanzia è depositata presso il concedente e deve mantenere inalterata la propria validità fino alla scadenza del contratto.

La garanzia verrà restituita al termine del periodo contrattuale.

La polizza fideiussoria, sia nel caso in cui sia rilasciata a titoli di deposito cauzionale provvisorio o di cauzione definitiva, dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Nel caso di violazioni degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto il concedente potrà senz'altro rivalersi sulla cauzione definitiva, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze dell'aggiudicatario, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del codice civile.

Il concedente, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti degli importi ed oneri nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore ma anticipate eventualmente dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto.

ART. 19 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario allegato al contratto.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario presentato a corredo dell'offerta e successivamente rielaborato ed allegato al contratto.

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165 165, comma 6, del Dlgs.50/16, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

2. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione e dei Servizi e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività di gestione non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 9.

d) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b

e) i casi di sospensione di cui all'Art.15 comma 5

3. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 3 o 4, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario.

Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la particolarità della sub concessione demaniale marittima è vietata la cessione in tutto o in parte del contratto a terzi.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, la giurisdizione competente è quella del Foro di Savona.

ART. 22 - MONITORAGGIO

Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente capitolato e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'Art. 4 comma 22.

ART. 23 - DOMICILIO ELETTO - COMUNICAZIONI

Per ogni effetto di legge, la Ditta aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso il Concedente di Finale Ligure

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [.....];
- b) per il Concessionario: [comunefinaleligure@legalmail.it].

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 24 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Ad avvenuto affidamento, si procederà alla stipula del contratto, previo espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla vigente legislazione antimafia.

Oltre a ciò l'aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti i documenti richiesti dal presente Capitolato e sostituiti, ai fini dell'ammissione, da dichiarazione rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- costituzione delle polizze a cauzione definitiva come previste rispettivamente dall'Art.13 e dall'Art. 18 del presente Capitolato;
- versamento presso la Tesoreria Comunale delle spese di pubblicità per la gara e dei diritti di rogito;
- firma del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati dal competente Ufficio comunale con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- ogni altro assolvimento richiesto dalla legge e necessario per il corretto espletamento degli adempimenti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Essendo previsto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'Art.8 comma 1 della L.120/20 nelle more della verifica del possesso dei requisiti, stante la necessità di assicurare l'allestimento della spiaggia per la stagione estiva con decorrenza 1.06.2023, l'aggiudicatario dovrà produrre prima dell'avvio della gestione, la seguente documentazione:

- Polizze assicurative di cui all'Art.13
- Cauzione definitiva di cui all'Art.18

ART. 25 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Savona qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati dal Concedente di Finale Ligure esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente gara ed all'affidamento della concessione.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Sindaco del Concedente di Finale Ligure

ART. 27 - NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il concessionario oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi statali, regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto della presente procedura.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara ed al Disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

Il concessionario assume, inoltre, impegno all'osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzioni dei lavori, servizi e forniture.

Il procedimento sarà attuato nel rispetto del vigente Piano anticorruzione comunale.

ART. 28 - ALLEGATI

Sono parte integrante del presente capitolato, i seguenti allegati:

- Stato attuale autorizzato con suddivisione degli spazi¹
- Piano finanziario preliminare con determinazione del valore della concessione
- Tabella di calcolo del canone demaniale e imposta regionale

***Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Isabella Cerisola)***

¹ La documentazione progettuale integrale completa di tutte le tavole grafiche e relativa allo stato autorizzato è disponibile presso gli uffici e potrà essere visionata contestualmente al sopralluogo obbligatorio

COMUNE DI FINALE LIGURE

Concessionario Demaniale Marittimo:

Spiaggia Libera Attrezzata dei Neri

Prospetto calcolo canone 2023 - C.D.M. n°: **10/2007**

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative individuate dall'art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172.

Canone annuo per concessione demaniale marittima calcolato ai sensi dell'articolo 03, comma 1 del D.L. 400/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato/sostituito dal comma 251 dell'art. 1 della legge 26 dicembre 2006 n.296

TIPOLOGIA CONCESSORIA E IMPORTI UNITARI A METRO QUADRATO

AREA A TERRA	Cat. B	MARE TERRITORIALE
Area Scoperta	€. 1,29	Specchio acqueo delimitato da opere che riguardano i porti così come definite dall'art 5 del testo unico di cui al regio decreto 1885, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa €. 1,00
Area occupata con impianti di facile rimozione	€. 2,15	Specchio acqueo tra i 101 e i 300 metri dalla costa € 0,72
Area occupata con impianti di difficile rimozione	€. 3,67	Specchio acqueo oltre i 300 metri dalla costa € 0,57
		Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe € 0,29

Gli importi unitari per m²/anno sopra riportati sono aggiornati all'anno 2023 con gli indici di aggiornamento annuali derivanti dall'Istat comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Totale area occupata m ²	1.356,04	così suddivisa:		Importo
	<i>m²</i>	<i>€ al m²</i>		
Area scoperta	1.274,99	1,73933		2.217,63
Area occupata con impianti di facile rimozione	16,60	2,89891		48,12
Area occupata con impianti di difficile rimozione	0,40	4,95619		1,98
Aree sopraelevate utilizzabili	0,00	0,00000		0,00
Specchio acqueo entro 100 metri dalla costa	0,00	1,34658		0,00
Specchio acqueo tra i 100 e 300 metri dalla costa	0,00	0,97253		0,00
Specchio acqueo oltre i 300 metri dalla costa	0,00	0,76680		0,00
Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe	0,00	0,39276		0,00
SUPERFICIE VIRTUALE INTERRATA	0,00			0,00

CANONE ANNO 2021

€ 2.267,73

Imposta Regionale 25% del Canone

€ 566,93


€ 2.834,66

LEGENDA

SUPERFICIE TOTALE 1356.04 MQ

	1) <u>BASAMENTO IN MURATURA LEGGERA</u>	MQ. 191.57	S
	su cui insistono:		
	PORZIONE DI RAMPA IN ML DI ACCESSO DISABILI (P<8%)	MQ. 14.69	S
	COSTRUZIONE METALLICA POLIVALENTE composta da:	MQ. 50.55	D
	area servizi igienici (2 wc, 1 lavabo, 2 docce, 1 boiler)	mq. 11.43	
	sala polifunzionale (attività sociali, direzione spiaggia, ecc.)	mq. 27.69	
	locale deposito	mq. 11.43	
	CONTATORI/CASSETTE ENEL	MQ. 0.40	D
	VERRICELLO/ARGANO PER ALLACCIO IMBARCAZIONI	N. 1	
	2) <u>BASAMENTO IN PIASTRELLONI MOBILI AD USO PERCORRENZA</u>	MQ. 13.50	S
	3) <u>BASAMENTO IN PIASTRELLONI MOBILI</u> su cui insistono:	MQ. 64.00	- 4-4-80-48 = S
	N.1 CABINA IN PVC USO SPOGLIATOIO (ANCHE DISABILI)	MQ. 4.00	F
	N.1 CABINA IN PVC USO SERVIZIO IGIENICO (ANCHE DISABILI)	MQ. 4.00	F
	N.1 CABINA IN PVC AD USO DIREZIONE-ACCOGLIENZA E PUNTO DI PRIMO SOCCORSO	MQ. 3.80	F
	N.4 CABINE IN PVC di cui:	MQ. 4.80	F
	n.1 ad uso deposito attrezzi	mq. 1.20	
	n.1 ad uso spogliatoio dipendenti	mq. 1.20	
	n.1 ad uso doccia calda	mq. 1.20	
	n.1 ad uso spogliatoio a rotazione	mq. 1.20	
	ARENILE ASSERVITO POSA SDRAIO E OMBRELLONI su cui insistono:	MQ. 1122.47	S 1086.97
	PERCORSO ORIZZONTALE DI ACCESSO AL MARE PER DISABILI COSTITUITA DA PASSATOIA AMOVIBILE IN PLASTICA	MQ. 42.05	
	DOCCE APERTE E LAVAPIEDI	MQ. 2.00	
•	PALI ILLUMINAZIONE		
◦	PALO PORTA-BANDIERA		
	N.3 PANNELLI SOLARI	N. 3	

non ricostruire



FASCIA LIBERA
(PARI AL 50% FRONTE MARE)

ARENILE ASSERVITO
POSA OMBRELLONI
SEDIE A SDRAIO
E/O LETTINI

BAGNI PALM-BEACH

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA "DEI NERI"

BAGNI ATLANTIC

500

LINEA BATTIGIA



24,70